



Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – comunicato stampa

San Gallo, 2 settembre 2014

Fisioterapia: annullata la tariffa fissata dal Consiglio di Stato turgoviese

Sentenza del 28 agosto 2014 nelle cause C-2461/2013 e C-2468/2013:

Il Tribunale amministrativo federale annulla la decisione con cui il Governo del Canton Turgovia aveva adeguato al rincaro il previgente punto tariffale per i fisioterapisti indipendenti. Il Tribunale ha stabilito che da metà 2011 manca una struttura tariffale valevole a livello nazionale. Il Governo turgoviese ha inoltre violato il diritto federale sotto diversi aspetti.

Il 1° luglio 1998 il Consiglio federale ha approvato una convenzione tariffale a livello nazionale tra gli assicuratori malattia e l'associazione svizzera dei fisioterapisti; al tempo stesso, ha riconosciuto validità a livello nazionale alla struttura tariffale per le singole prestazioni prevista nell'allegato della convenzione. Nel 2010 l'Associazione svizzera di fisioterapia physioswiss ha disdetto la convenzione e i suoi allegati. In seguito alla disdetta, la struttura tariffale definita a livello nazionale per le prestazioni fisioterapeutiche fornite in studi indipendenti rimaneva in vigore soltanto fino al 30 giugno 2011. La struttura stabiliva il numero di punti tariffali corrispondenti alle singole prestazioni fisioterapeutiche. Sulla base di tale struttura, i partner tariffali dei Cantoni avevano concordato per il punto tariffale un valore in denaro a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria. In caso di mancato accordo, spettava ai Governi cantonali definire tale valore. Nel Canton Turgovia, il valore del punto tariffale per i fisioterapisti esercitanti a titolo indipendente era stato fissato a CHF 0.92 dal 1° gennaio 2003.

Con decisione del 2 aprile 2013, il Consiglio di Stato del Canton Turgovia aveva aumentato il valore del punto tariffale per le prestazioni in questione da CHF 0.92 a CHF 0.97. A fondamento della propria decisione il Governo turgoviese invocava il rincaro intervenuto dal 2003. Gli assicuratori malattie affiliati al gruppo tarifsuisse e al gruppo HSK (Helsana/Sanitas/CPT) si sono aggravati contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, sostenendo che la tariffa fissata violava il diritto federale.

Nella propria sentenza pilota del 28 agosto 2014, il Tribunale amministrativo federale giunge alla conclusione che la disdetta della convenzione tariffale ha comportato la decadenza della struttura tariffale nazionale approvata dal Consiglio federale, e che dal 1° luglio 2011 non esiste più alcuna struttura tariffale nazionale. Tale struttura deve infatti essere concordata per tutta la Svizzera ed essere approvata dal Consiglio federale o fissata da quest'ultimo a livello nazionale.

Con la disdetta della convenzione nazionale, la decisione adottata dal Consiglio di Stato turgoviese è rimasta sprovvista del fondamento su cui poggiava il valore del punto tariffale fissato per il Canton Turgovia. Il Tribunale amministrativo federale ha inoltre stabilito che, basando il nuovo calcolo della tariffa soltanto sul rincaro intervenuto dal 2003 senza procedere a ulteriori accertamenti circa l'economicità e l'equità delle prestazioni fisioterapeutiche, il Governo del Canton Turgovia ha violato il diritto federale (art. 46 cpv. 4 LAMal, art. 59c OAMal).

In questa materia il Tribunale amministrativo federale statuisce in ultima istanza e quindi in via definitiva.

Dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono attualmente pendenti analoghi ricorsi sulla fissazione delle tariffe per i Cantoni di Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Argovia, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Giura, Glarona, Grigioni, San Gallo, Soletta, Ticino, Vallese e Zurigo.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

Contatto:

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 29 86, medien@bvger.admin.ch.